

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

**che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente alcuni ftalati**

[notificata con il numero C(2004) 4403]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/781/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>(1)</sup>, particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 dicembre 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/815/CE<sup>(2)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, che impone agli Stati membri di vietare la commercializzazione di giocattoli e articoli di puericultura, destinati a essere messi in bocca da bambini di età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/59/CEE il periodo di validità della decisione 1999/815/CE era limitato a tre mesi; la decisione scadeva quindi l'8 marzo 2000.

(3) Con l'adozione della decisione 1999/815/CE è stata prevista la possibilità di estendere, all'occorrenza, la validità

della decisione. Il periodo di applicabilità dei provvedimenti adottati con la decisione 1999/815/CE è stato prorogato mediante diverse decisioni, ogni volta per ulteriori periodi di tre o sei mesi e l'ultima volta per un periodo di tre mesi. L'ultima proroga scade il 20 novembre 2004.

(4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti in merito alla convalida dei metodi di verifica della migrazione dei ftalati, alla valutazione della sicurezza delle sostanze sostitutive e alla valutazione globale dei rischi di detti ftalati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>(4)</sup>.

(5) In attesa dell'adozione delle disposizioni permanenti da parte del Parlamento e del Consiglio, nonché dell'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti di attuazione negli Stati membri, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le relative proroghe, è necessario mantenere il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione.

(6) Alcuni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE mediante provvedimenti applicabili fino al 20 novembre 2004. Occorre quindi garantire la proroga di tali provvedimenti.

(7) È pertanto necessario prorogare il periodo di validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto imposto da tale decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/624/CE (GU L 280 del 31.8.2004 pag. 34).

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

- (8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2001/95/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 92/59/CEE a decorrere dal 15 gennaio 2004, le decisioni della Commissione che impongono agli Stati membri di adottare provvedimenti per prevenire seri rischi presentati da alcuni prodotti si applicano per un periodo non superiore a un anno e possono essere confermate per ulteriori periodi, ciascuno dei quali inferiore a un anno. È opportuno prorogare l'applicabilità della decisione 1999/815/CE per un periodo di dieci mesi in modo da poter disporre del tempo sufficiente per l'adozione e l'attuazione delle disposizioni di cui al considerando (5).
- (9) I provvedimenti disposti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 della decisione 1999/815/CE la data «20 novembre 2004» è sostituita da «20 settembre 2005».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano quanto prima le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_